



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2396 del 30 marzo 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 23 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3311, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di essere succeduta alla morte del padre, avvenuta nel 2006, in un rapporto che il *de cuius* intratteneva con il proprio intermediario (di seguito la Vecchia Banca), la cui azienda bancaria è stata poi ceduta all'odierno convenuto nell'ambito di una procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015. Precisa, a tal riguardo, che a decorrere dal 2006 acquistava, mediante distinte operazioni disposte sino al 2014, azioni della Vecchia Banca, arrivando a detenerne n. 13.090. La ricorrente contesta l'inadeguatezza di tali investimenti,

precisando di essere un investitore con un profilo di rischio basso. Inoltre, contesta la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte, precisando che un consulente della Vecchia Banca aveva sempre rappresentato le azioni come un investimento sicuro. Dopo avere precisato di avere preso coscienza dopo il 2012 del deteriorarsi della situazione della Vecchia Banca, ma che il suo consulente l'aveva dissuasa dal rivendere le azioni, rassicurandola sul buon esito dell'investimento, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno che quantifica in € 13.090,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via preliminare, eccepisce la prescrizione di ogni pretesa della ricorrente in relazione a tutti gli acquisti di azioni della Vecchia Banca effettuati oltre dieci anni prima della trasmissione del ricorso del 12 novembre 2018. A questo proposito, il resistente contesta l'efficacia del reclamo del 15 ottobre 2018 al fine dell'interruzione della prescrizione a causa della sua genericità. Ciò premesso, il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta all'Ente Ponte, definito con un provvedimento di Banca d'Italia, era stata esclusa qualsiasi pretesa degli azionisti della Vecchia Banca. Inoltre, a giudizio del resistente la successione nell'eventuale debito risarcitorio della Vecchia Banca nei confronti della ricorrente sarebbe anche esclusa dal fatto che il relativo credito risarcitorio non risultava dalle scritture contabili al momento della cessione e che questo eventuale credito non era liquido ed esigibile alla stessa data. Nel merito, il resistente contesta che alcuna violazione di regole di condotta fosse comunque imputabile alla Vecchia Banca. In particolare, contesta che gli acquisti fossero inadeguati al profilo della ricorrente, la quale è un avvocato abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori. Inoltre, contesta che la ricorrente non fosse stata informata delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni della Vecchia Banca, rilevando in particolare che, in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2012, la ricorrente aveva dato atto di avere preso visione del prospetto informativo. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria della ricorrente, rilevando che ella avrebbe potuto mitigare il danno rivendendo tempestivamente le azioni,

dal momento che la diminuzione del loro valore era stata graduale. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle repliche la ricorrente contesta l'insussistenza della legittimazione passiva del resistente, precisando che ella non agisce nella qualità di azionista della Vecchia Banca, ma nella qualità di cliente che ha subito un danno a causa della violazione di regole di condotta da parte della Vecchia Banca. Inoltre, contesta la prescrizione delle proprie pretese in relazione alle operazioni disposte oltre dieci anni prima del reclamo, rilevando che il termine di prescrizione decorre non dal tempo dell'inadempimento imputabile all'intermediario, ma dalla percezione del danno. Infine, la ricorrente contesta che le sia rimproverabile la mancata tempestiva rivendita delle azioni della Vecchia Banca, precisando di essere un investitore al dettaglio con un basso livello di competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati. In via preliminare, rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il provvedimento di Banca d'Italia che ha definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta all'Ente Ponte, successivamente incorporato dal resistente, prevede espressamente che devono intendersi ceduti tutti i rapporti attivi e passivi della Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelli espressamente esclusi. Tra i rapporti specificamente esclusi non compaiono i crediti risarcitori dei clienti della Vecchia Banca a causa della violazione di regole di condotta da parte della stessa Banca nella prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, si deve ritenere che l'Ente Ponte sia succeduto anche negli eventuali crediti risarcitori dei clienti della Vecchia Banca che hanno acquistato azioni della stessa Banca in violazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di

investimento. Infatti, questi soggetti non fanno valere diritti che hanno acquistato nella qualità di azionisti della Vecchia Banca, ma diritti che hanno acquistato nella qualità di clienti di questa stessa Banca. Inoltre, come anche questo Collegio ha avuto modo di rilevare in casi analoghi, diversamente da quanto previsto per la comune cessione d'azienda, è pacifico che in caso di cessione di azienda bancaria il cessionario succede anche nelle passività non indicate nei libri contabili al momento della cessione.

2. Sempre in via preliminare rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in relazione a tutte le azioni della Vecchia Banca acquistate dalla ricorrente prima del 15 ottobre 2008 e quindi oltre dieci anni prima rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione decennale, che dalla documentazione agli risulta essere il reclamo del 15 ottobre 2018, il quale è pienamente efficace ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo un'intimazione ad adempiere l'obbligazione risarcitoria riproposta nel ricorso. Pertanto, il presente giudizio non può che avere per oggetto esclusivamente le operazioni che dalla documentazione versata in atti risultano essere state disposte dopo il 15 ottobre 2008, e quindi: *i*) la sottoscrizione di n. 1.435 in data 9 marzo 2012 per un controvalore di € 1.219,75; *ii*) la sottoscrizione di n. 1.000 azioni in data 21 marzo 2012 per un controvalore di € 850,00. In particolare, non può essere inclusa nel presente giudizio l'operazione del 7 gennaio 2014, quando la ricorrente allega di avere acquistato n. 3.500 azioni per un controvalore di € 1.050,00, dal momento che l'effettivo compimento di questa operazione da parte della ricorrente non è comprovato dalla documentazione in atti.

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente la contestazione relativa all'inadeguatezza delle operazioni oggetto del presente giudizio. Infatti, non è contestato che queste operazioni sono state disposte in regime di consulenza. Ciò posto, il resistente non ha dimostrato che queste operazioni erano adeguate al profilo della ricorrente, essendosi limitato ad allegare che ella è un avvocato abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori, che già conosceva le azioni della Vecchia Banca per averne ereditate dal padre. Tuttavia, queste

circostanze non sono certamente sufficienti per ritenere, non che la ricorrente avesse la competenza e l'esperienza per comprendere il rischio che si assumeva, ma anche che queste operazioni fossero coerenti con il suo profilo di rischio, non essendo stato prodotto neppure il questionario MiFID.

5. Né, rileva infine il Collegio, nulla può essere rimproverato alla ricorrente per non avere mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da un investitore *retail* con un profilo di esperienza e di competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti l'onere di cogliere i segnali di allarme che gli avrebbero consentito di mitigare il danno, mediante la tempestiva cessione delle azioni in suo possesso. Inoltre, e in ogni caso, non pare ragionevole "compensare" una del tutto ipotetica colpa del ricorrente in tal senso con il dolo della Vecchia Banca, che ha fornito, in occasione dell'aumento di capitale del 2012, una falsa e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte dei risparmiatori.

6. L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che la ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari al capitale investito nelle azioni della Vecchia Banca, limitatamente alle *tranches* acquistate nel 2012, e quindi pari a € 2.069,75. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data della decisione (per € 91,07) e maggiorata degli interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 2.160,82, oltre a interessi legali da questa data sino al

soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi